

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1173 DELLA COMMISSIONE****del 15 giugno 2023****che ritira dal mercato alcuni additivi per mangimi, modifica il regolamento (CE) n. 1810/2005 e abroga i regolamenti (CE) n. 1453/2004, (CE) n. 2148/2004 e (CE) n. 943/2005****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (2) L'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede l'obbligo per la Commissione di adottare un regolamento per il ritiro dal mercato degli additivi per mangimi per i quali nessuna richiesta conforme all'articolo 10, paragrafi 2 e 7, del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata entro il termine indicato in tali disposizioni, o per i quali è stata presentata una richiesta successivamente ritirata.
- (3) È pertanto opportuno ritirare dal mercato gli additivi per mangimi figuranti nell'elenco dell'allegato.
- (4) Nel caso degli additivi per mangimi per i quali sono state presentate richieste solo per alcune specie animali o categorie di animali, o per i quali le richieste sono state ritirate solo per alcune specie animali o categorie di animali, il ritiro dal mercato dovrebbe riguardare solo le specie animali e le categorie di animali per le quali le richieste non sono state presentate o sono state ritirate.
- (5) A seguito del ritiro dal mercato degli additivi per mangimi figuranti nell'elenco, è opportuno abrogare le disposizioni che li autorizzano. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1810/2005 della Commissione <sup>(3)</sup> e abrogare i regolamenti (CE) n. 1453/2004 <sup>(4)</sup>, (CE) n. 2148/2004 <sup>(5)</sup> e (CE) n. 943/2005 <sup>(6)</sup> della Commissione.
- (6) È opportuno prevedere un periodo transitorio entro il quale possano esaurirsi le scorte esistenti degli additivi in questione, delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti prodotti con detti additivi, al fine di consentire alle parti interessate di adeguarsi al ritiro di tali prodotti dal mercato.
- (7) Il ritiro dal mercato dei prodotti figuranti nell'elenco dell'allegato non osta a che essi siano autorizzati o soggetti a una misura relativa al loro status a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

<sup>(2)</sup> Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1810/2005 della Commissione, del 4 novembre 2005, relativo ad una nuova autorizzazione per un periodo di dieci anni di un additivo destinato ai mangimi animali, all'autorizzazione permanente di alcuni additivi dei mangimi e all'autorizzazione provvisoria di nuovi impieghi di alcuni additivi già autorizzati nei mangimi (GU L 291 del 5.11.2005, pag. 5).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 1453/2004 della Commissione, del 16 agosto 2004, concernente l'autorizzazione a tempo indeterminato di alcuni additivi nei mangimi (GU L 269 del 17.8.2004, pag. 3).

<sup>(5)</sup> Regolamento (CE) n. 2148/2004 della Commissione, del 16 dicembre 2004, concernente l'autorizzazione permanente e l'autorizzazione provvisoria di taluni additivi e l'autorizzazione di nuovi impieghi di un additivo già autorizzato nell'alimentazione degli animali (GU L 370 del 17.12.2004, pag. 24).

<sup>(6)</sup> Regolamento (CE) n. 943/2005 della Commissione, del 21 giugno 2005, relativo all'autorizzazione permanente di alcuni additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 159 del 22.6.2005, pag. 6).

- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Ritiro dal mercato**

Gli additivi per mangimi di cui all'allegato sono ritirati dal mercato per quanto riguarda le specie di animali o le categorie di animali indicate in detto allegato.

*Articolo 2*

**Misure transitorie per gli additivi per mangimi da ritirare dal mercato**

1. Le scorte esistenti degli additivi figuranti nell'elenco dell'allegato possono continuare a essere immesse sul mercato e usate fino al 6 luglio 2024.
2. Le premiscele prodotte con gli additivi di cui al paragrafo 1 possono continuare a essere immesse sul mercato e usate fino al 6 ottobre 2024.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi prodotti con gli additivi per mangimi di cui al paragrafo 1 o con le premiscele di cui al paragrafo 2 possono continuare a essere immessi sul mercato e usati fino al 6 luglio 2025.

*Articolo 3*

**Modifica del regolamento (CE) n. 1810/2005**

Il regolamento (CE) n. 1810/2005 è così modificato:

- 1) l'articolo 3 è soppresso;
- 2) l'allegato III è soppresso.

*Articolo 4*

**Abrogazioni**

Sono abrogati i regolamenti (CE) n. 1453/2004, (CE) n. 2148/2004 e (CE) n. 943/2005.

*Articolo 5*

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2023

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

## ALLEGATO

## Additivi per mangimi da ritirare dal mercato in conformità all'articolo 1

## PARTE 1

## Additivi per mangimi da ritirare dal mercato per tutte le specie animali e categorie di animali

Numero di identificazione	Additivo	Specie o categoria di animali
<b>Emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti</b>		
E 433	Monoleato di poliossietilene (20) sorbitano	Tutte le specie
E 413	Gomma adragante	Tutte le specie
<b>Leganti, antiagglomeranti e coagulanti</b>		
E 561	Vermiculite	Tutte le specie
E 599	Perlite	Tutte le specie
<b>Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite</b>		
	Vitamina B <sub>12</sub> o cianocobalamina. Tutte le forme <b>ad eccezione del</b> preparato di cianocobalamina prodotta da <i>Ensifer adhaerens</i> CNCM I-5541 contenente ≤ 1 % di cianocobalamina, in forma solida [3a835] (*).	Tutte le specie
<b>Additivi per l'insilaggio</b>		
<b>Microrganismi</b>		
	<i>Lactobacillus casei</i> NBRC 3425 (ATCC 7469)	Tutte le specie
	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> NBRC 0203 (IFO 0203)	Tutte le specie
<b>Enzimi</b>		
	ALFA-amilasi EC 3.2.1.1 da <i>Aspergillus oryzae</i> CBS 585.94	Tutte le specie
<b>Coloranti compresi i pigmenti</b>		
<b>Altri coloranti</b>		
E 150b, E 150c ed E 150d	Colori caramello quali sostanze coloranti autorizzate dalla normativa comunitaria come coloranti per prodotti alimentari	Tutte le specie
<b>Prodotti naturali - definiti su base botanica</b>		
<b>Sostanze aromatizzanti e stimolanti dell'appetito</b>		
	<i>Abies alba</i> Mill., <i>A. sibirica</i> Ledeb.: olio di pino mugo CAS 8021-29-2 FEMA 2905 CoE 5 EINECS 294-351-9	Tutte le specie
	<i>Eleutherococcus senticosus</i> (Rupr. et Maxim.) = <i>Acanthopanax</i> s. Harms: estratto di eleuterococco (a base di solventi)	Tutte le specie
	<i>Helianthus annuus</i> L.: assoluto di girasole comune/olio di girasole comune/tintura di girasole comune	Tutte le specie
	<i>Origanum heracleoticum</i> L.: estratto di origano greco/oleoresina/olio di origano greco	Tutte le specie
	<i>Origanum heracleoticum</i> L.: olio di origano	Tutte le specie

	<i>Petroselinum sativum</i> Hoffm. = <i>P. crispum</i> Mill. = <i>P. hortense</i> L.: olio di foglie di prezzemolo CAS 8000-68-8 FEMA 2836 CoE 326 EINECS 281-677-1/olio di semi di prezzemolo CAS 8000-68-8 CoE 326 EINECS 281-677-1	Tutte le specie
	<i>Trachyspermum ammi</i> (L.) Sprag. et Turr.: olio di ajowan	Tutte le specie
	<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.: tintura di <i>Bupleurum rotundifolium</i>	Tutte le specie
	<i>Boswellia serrata</i> Roxb. ex Colebr.: tintura di <i>Boswellia serrata</i>	Tutte le specie
	<i>Bambusa</i> sp.: tintura	Tutte le specie
	<i>Pimenta dioica</i> L. Merr. = <i>P. officinalis</i> Lind L.: olio di pimento CAS 8006-77-7 FEMA 2018 CoE 335 EINECS 284-540-4	Tutte le specie

**Prodotti naturali e prodotti sintetici corrispondenti**

	n. CAS: 13678-67-6/solfuro di difurfuril/n. Flavis: 13.056	Tutte le specie
	n. CAS: 29606-79-9/isopulegone/n. Flavis: 07.067	Tutte le specie
	n. CAS: 43052-87-5/ $\alpha$ -damascone/n. Flavis: 07.134	Tutte le specie
	n. CAS: 4437-22-3/etere di difurfuril/n. Flavis: 13.061	Tutte le specie
	n. CAS: 623-15-4/4-(2-furil)-but-3-en-2-one/n. Flavis: 13.044	Tutte le specie

(<sup>1</sup>) Questa forma di vitamina B<sub>12</sub> o cianocobalamina è stata autorizzata dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1249 della Commissione, del 19 luglio 2022, relativo all'autorizzazione della vitamina B<sub>12</sub> in forma di cianocobalamina prodotta da *Ensifer adhaerens* CNCM I-5541 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 191 del 20.7.2022, pag. 10).

PARTE 2

**Additivi per mangimi da ritirare dal mercato per determinate specie o categorie di animali**

Numero di identificazione	Additivo	Specie e categoria di animali
<b>Conservanti</b>		
E 250	Nitrito di sodio	Cani; gatti
<b>Emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti</b>		
E 406	Agar	Animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti
<b>Leganti, antiagglomeranti e coagulanti</b>		
E 567	Clinoptilolite di origine vulcanica	Suini, pollame
<b>Additivi per l'insilaggio</b>		
<b>Sostanze</b>		
	Esametilentetramina	Bovini; ovini; suini; pollame; conigli; equini; caprini
<b>Enzimi</b>		
E 1613	Endo-1,4-beta-xilanasi/EC 3.2.1.8 prodotta da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (CNCM MA 6-10 W)	Galline ovaiole; tacchini da ingrasso; polli da ingrasso

<b>Coloranti compresi i pigmenti</b>		
<b>Altri coloranti</b>		
E 127	Eritrosina quale sostanza colorante autorizzata dalla normativa comunitaria come colorante per prodotti alimentari	Rettili; gatti
E 127	Eritrosina [gruppo funzionale 2 a) iii)]	Pesci ornamentali
<b>Sostanze aromatizzanti e stimolanti dell'appetito</b>		
<b>Prodotti naturali - definiti su base botanica</b>		
	<i>Humulus lupulus</i> L. flos: estratto di luppolo (strobili) ricco di acidi beta	Tutte le specie animali ad eccezione dei suinetti svezzati, dei suini da ingrasso e delle specie suine minori svezzate e da ingrasso
<b>Prodotti naturali e prodotti sintetici corrispondenti</b>		
	n. CAS 3188-00-9/4,5-diidro-2-metilfuran-3(2H)-one/n. Flavis 13.042	Tutte le specie animali ad eccezione degli animali da compagnia
	n. CAS 3658-77-3/4-idrossi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one/n. Flavis 13.010	Tutte le specie animali ad eccezione degli animali da compagnia
	n. CAS 4180-23-8/1-metossi-4-(prop-1(trans)-enil)benzene/n. Flavis 04.010	Pollame e pesci
	n. CAS 97-53-0/eugenolo/n. Flavis: 04.003	Pollame
<b>Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite</b>		
	<b>Acidi grassi omega-6 insaturi essenziali</b> (come acido ottadecadienoico)	Scrofe da riproduzione; scrofe, a beneficio dei suinetti; vacche da riproduzione